

Protocollo	Quesito	Risposta
<p>Quesito PI138016-22</p> <p>Risposta PI139379-22</p>	<p>Il calcolo dei corrispettivi pubblicato risulta incongruente rispetto alle prestazioni richieste nel disciplinare e riepilogate nello schema di contratto in quanto:</p> <p>1. Nella categoria di opere indicata nel documento "Calcolo on line compenso professionale" inviato, l'ID Opera E.06 si riferisce a nuove costruzioni in ambito di edilizia residenziale pubblica e privata, mentre l'ID Opera richiesto nel disciplinare e nello schema di contratto per le attività professionali relative, risulta essere E.20 (interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione di edifici e manufatti esistenti);</p> <p>2. Nella voce "prestazioni affidate" nel documento "Calcolo on line compenso professionale" inviato, sono elencate attività professionali contrastanti con quanto riportato nei documenti di gara (disciplinare e schema di contratto) nei quali viene richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto di fattibilità tecnico ed economica, esecuzione dei rilievi impiantistici, ...; ricerca e rielaborazione di materiale d'archivio ...; ovvero attività che risultano ricomprese nelle prestazioni disciplinate dal Codice Appalti all'interno del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (PFTE) ovvero nel Progetto Preliminare in relazione al D.M. 17/06/2016 e non nelle fasi prestazionali "Studi di Fattibilità" e "Stime e Valutazioni" che fanno invece riferimento a tutt'altre prestazioni professionali; <p>3. Nel documento "Calcolo on line compenso professionale" inviato sono stati omesse tutte le voci relative al progetto architettonico e impiantistico definitivo (relazioni, disciplinari, cme, inserimento urbanistico, elaborati di progetto, ecc.) propedeutici alla stesura del progetto esecutivo;</p> <p>4. Nel documento "Calcolo on line compenso professionale" inviato è stata omessa la voce coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nella fase prestazionale "Esecuzione dei Lavori";</p> <p>alla luce di tutto quanto sopraesposto vi chiediamo di rettificare il calcolo delle prestazioni professionali e tutti i documenti di gara in aderenza ai dispositivi normativi vigenti in materia di appalti e servizi tecnici.</p>	<p>Per quanto riguarda il quesito posto si invita a visionare l'errata corregge pubblicato tra i documenti di gara.</p>

<p>Quesito PI137640-22</p> <p>Risposta PI139378-22</p>	<p>Buongiorno, con la presente si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di poter ricevere il calcolo parcella a cui fate rif. a pag. 6 del disciplinare - di poter modificare le condizioni di pagamento, ad esempio se sia possibile avere l'acconto del 20% entro 15 giorni dalla consegna del servizio. In caso negativo, chiediamo che il 20% sia erogato a seguito della consegna di tutti gli elaborati previsti per ogni singolo step progettuale (e non alla fine del progetto esecutivo). - conferma in rif al numero di schede per i 2 servizi, che il conto esatto debba essere pari a 3 schede formato A3 o 6 formato A4 (e non 2 formato A3 come da voi indicato; infatti se 1 scheda formato A3 corrisponde a 2 schede A4, per essere equivalenti le A3 debbono essere 3). <p>Ringraziamo in anticipo</p>	<p>Per quanto riguarda il primo punto del quesito si invita a visionare l'errata correge pubblicato tra i documenti di gara.</p> <p>Non è possibile modificare le modalità di pagamento poiché queste dipendono dall'accredito delle risorse regionali con cui tale progettazione è finanziata.</p> <p>Si conferma che il numero di schede per i 2 servizi, è pari a 3 schede formato A3 o 6 formato A4..</p>
<p>Quesito PI137600-22</p> <p>Risposta PI137646-22</p>	<p>è possibile avere il calcolo analitico dei corrispettivi professionali relativa alle effettive prestazioni da svolgere? si evidenzia che: "la mancata indicazione del metodo di calcolo del compenso negli atti di gara, ANAC ricorda una recente delibera - Parere sulla normativa n. 205 del 27/04/2022 - in cui l'Autorità ha chiarito che "le modalità di calcolo dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria devono sempre essere riportate nella documentazione di gara per garantire la trasparenza ma anche la correttezza dell'azione amministrativa e quale operazione propedeutica alla determinazione della procedura di gara da svolgere" e che "sotto altro profilo, l'indicazione dei calcoli svolti per la determinazione del corrispettivo, oltre a rappresentare una forma di tutela per i professionisti esterni, consente ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e di valutare la convenienza della prestazione e, quindi, se partecipare o meno alla fase successiva della procedura".</p> <p>tale quesito risulta indispensabile in quanto nella tabella relativa ai compensi professionali (tabella 1 paragrafo 4 del disciplinare) risultano delle evidenti incongruenze economiche tra l'importo dei lavori e i relativi corrispettivi professionali.</p>	<p>Si invia il calcolo effettuato on-line sulla base del D.M. 17 giugno 2016</p>

<p>Quesito PI135294-22</p> <p>Risposta PI136532-22</p>	<p>Con riferimento alla Risposta PI135237-22, poiché le categorie E20 e E08/E10 hanno un grado di complessità (0,95) analogo se non superiore (E10), si chiede di confermare la possibilità di dimostrare i requisiti nella categoria E20 utilizzando i servizi espletati nella categoria E08/E10.</p>	<p>In applicazione delle Linee Guida ANAC n. 1 è possibile utilizzare servizi svolti nella stessa categoria aventi grado di complessità pari o superiore.</p>
<p>Quesito PI135922-22</p> <p>Risposta PI136529-22</p>	<p>Il CIG 94642301AB indicato non è gestito dal sistema AVCpass Attualmente non è possibile creare il PASSoe Restiamo in attesa di Vostre informazioni in merito</p>	<p>La problematica segnalata non dipende dalla Stazione appaltante ma da un disservizio sulla piattaforma dell'ANAC. Se dovesse persistere occorre contattare l'assistenza ANAC.</p>
<p>Quesito PI136103-22</p> <p>Risposta PI136527-22</p>	<p>Buongiorno, visto che, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1, per la dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali, si applicano le seguenti regole: per la categoria Edilizia, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, i servizi di ingegneria svolti per opere analoghe a quelle oggetto da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Pertanto in applicazione delle Linee Guida ANAC n. 1 si chiede di chiarire se sia possibile, per la dimostrazione del requisito nella Categoria Edilizia ID Opere "E.20 - Grado di complessità 0,95", utilizzare servizi svolti nella stessa categoria aventi grado di complessità pari o superiore?</p>	<p>In applicazione delle Linee Guida ANAC n. 1 è possibile utilizzare servizi svolti nella stessa categoria aventi grado di complessità pari o superiore.</p>
<p>Quesito PI134488-22</p> <p>Risposta PI135272-22</p>	<p>Risposta PI134191-22 "Sarà la commissione giudicatrice che attribuirà il relativo punteggio." Sulla base della Vs. risposta si richiede di chiarire se il punteggio sarà determinato dal possesso e/o dalla quantità di coloro che nel costituendo raggruppamento avessero la Certificazione in corso di validità di gestione della qualità con riferimento alle norme UNI ISO 9001 Ciò per comprendere, oggettivamente se, per ottenere il punteggio massimo, sia sufficiente che a possedere la Certificazione sia la sola Mandataria/Capofila</p>	<p>Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 23/06/2022, n. 5190 ha stabilito che il punteggio per le certificazioni non può essere frazionato, e deve essere riferito al concorrente nella sua integralità (a meno di espressa previsione del bando). E' chiaro che affinché ciò si verifichi è necessario che le prescritte certificazioni debbano essere possedute dalla capogruppo.</p>

<p>Quesito PI134998-22</p> <p>Risposta PI135265-22</p>	<p>Buongiorno ,</p> <p>in merito al subappalto, punto 10 pag 13 del disciplinare di gara, visto che l'articolo 105 comma 6 del Codice è stato abrogato dall'articolo 10, comma 1, legge 238/2021 e con esso è stata abrogata l'indicazione della terna di subappalto, confermate che trattasi di refuso del disciplinare.</p>	<p>Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Si ricorda che la norma sopra citata sancisce che "l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali."</p> <p>Per il resto si conferma l'applicazione del testo vigente dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. L'art. 105 come modificato, non prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di chiedere in sede di gara agli operatori di indicare i nominativi dei subappaltatori, tuttavia considerata la particolarità dell'oggetto della gara, la scrivente stazione appaltante considera l'eventuale indicazione mezzo per la verifica dell'idoneità tecnico professionale.</p> <p>Rimane comunque essenziale l'indicazione del gruppo di lavoro per l'espletamento del servizio come indicato nei documenti di gara.</p>
<p>Quesito PI135007-22</p> <p>Risposta PI135246-22</p>	<p>La domanda di partecipazione è redatta dal legale Rappresentante ma, se non iscritto all'ordine, cosa bisogna dichiarare? Posso dichiarare i dati dell'iscrizione all'ordine del Direttore Tecnico, ovvero colui che espleta l'incarico oggetto dell'appalto?</p>	<p>La domanda va redatta dal rappresentante legale. Il rappresentante legale della società tra professionisti o ingegneria dovrà poi attenersi ai documenti di gara specificando il gruppo di lavoro che espletterà il servizio che deve possedere i requisiti previsti dal disciplinare e dalla normativa vigente.</p>
<p>Quesito PI135145-22</p> <p>Risposta PI135237-22</p>	<p>Salve, per la dimostrazione del requisito nella categoria E.20, è possibile utilizzare servizi svolti nella categoria E.08 e/o E.10?</p>	<p>Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione è necessario attenersi a quanto disposto dai documenti di gara e nella fattispecie a quanto previsto dal disciplinare di gara.</p>

<p>Quesito PI133786-22</p> <p>Risposta PI134191-22</p>	<p>In caso di partecipazione in Costituendo Raggruppamento, il requisito del Possesso certificazione in corso di validità di gestione della qualità con riferimento alle norme UNI ISO 9001 è richiesto :</p> <p>1) A tutti i partecipanti al Costituendo Raggruppamento ? ovvero</p> <p>2) E' sufficiente che a possederlo sia la sola Mandataria/Capofila ?</p>	<p>Il Possesso certificazione in corso di validità di gestione della qualità con riferimento alle norme UNI ISO 9001 non è requisito di partecipazione.</p> <p>Il punto 19.1 del disciplinare di gara descrive i criteri di valutazione dell'offerta tecnica tra cui vi è al punto B.4. "Possesso certificazione in corso di validità di gestione della qualità con riferimento alle norme UNI ISO 9001". Sarà la commissione giudicatrice che attribuirà il relativo punteggio.</p>
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------